Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 50 Del 10/03/2022	Oggetto: Taglio di maturità di bosco ceduo matricinato in comune di Fiastra (ex Acquacanina) – Richiedente Baldi Stefano Pr 89 /2022

IL DIRETTORE

Premesso che l'Unione Montana di Camerino ha presentato per conto di Baldi Stefano un'istanza acquisita al Prot. N. 1218/2022 per interventi selvicolturali in Comune di Fiastra (ex Acquacanina) al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:
- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla SIC IT5330001- Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale) con presenza di Habitat 6210* in parte e nella ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore,

Gli interventi dovranno essere eseguiti come da documentazione progettuale ed in ottemperanza alle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega uno specifico estratto riguardante le misure generali e regolamentari per gli habitat forestali.

Si rilascia, pertanto, a Baldi Stefano il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale gli interventi dovranno essere sottoposti a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N 50 Del 10/03/2022	**Oggetto:** Taglio di maturità di bosco ceduo matricinato in comune di Fiastra (ex Acquacanina) – Richiedente Baldi Stefano Pr. 89/2022

Vista la richiesta di nulla osta e di Vinca trasmessa dal*l'Unione Montana di Camerinoi* per conto di Baldi Stefano, riguardante l'esecuzione di interventi selvicolturali in Comune di Fiastra (ex Acquacanina);

Preso atto della documentazione trasmessa e acquisita al protocollo n. 1218/22 consistente nella DIL, documentazione catastale e format proponente;

Visto altresì il *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. **N.** 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);

Rilevato che trattasi di intervento di taglio di maturità di bosco ceduo maturo in Comune di Fiastra (ex Acquacanina) su 3 corpi, distinti al catasto terreni F. 9 P.lle 116 e 117 – F. 10 P.lle 52 e 56 per un totale di 0.815 Ha di superficie

Rilevato che tutte le aree ricadono nel SIC IT5330001- Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale) con presenza di Habitat 6210* in parte e nella ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore;

Che gli interventi previsti prevedono un rilascio di 100 matricine / Ha con prelievo di circa 85/90 % massa presente:

Preso atto in particolare che:

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e smi;

Che gli interventi ricadono in zona 1 del DM 1990 e zona B del Piano del Parco;

Visto il Piano per il Parco e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che n zona B si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche; per la gestione forestale valgono gli indirizzi di gestione forestale e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco;

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Visto il "format Valutatore" ID: 205367|10/03/2022|SEG_S2 del 10/03/2022, da cui si evince che dall'attività possa essere generato solo un disturbo generico e momentaneo alla fauna selvatica;

Ritenuto pertanto che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non è tali da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla SIC IT5330001- Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale) con presenza di Habitat 6210* in parte e nella ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore. Lo screening di

incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo.

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Considerato che la Commissione Nulla Osta nella seduta del 03/03/2022 esprimeva il seguente parere:

"*si esprime parere favorevole*"

Ravvisata la necessità di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla SIC IT5330001- Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale) con presenza di Habitat 6210* in parte e nella ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore,

Gli interventi dovranno essere eseguiti come da documentazione progettuale ed in ottemperanza alle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega uno specifico estratto riguardante le misure generali e regolamentari per gli habitat forestali.

Si rilascia, pertanto, a Baldi Stefano il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.

L'Istruttore
Tomassino Gabrielli

a. alla evoluzione naturale di aree con intensa copertura arborea;
b. delle fasce di "mantello" ed ecotonali di transizione tra il bosco e le praterie;
c. delle specie legnose di interesse conservazionistico;
d. di individui arbustivi e arborei sparsi nei pascoli, con priorità per quelli di maggiori dimensioni.

7. Alle aziende dotate di piano di pascolamento, redatto secondo le Linee guida di cui al punto 1 del documento D delle presenti misure di conservazione e approvato dal Parco, sono prioritariamente riconosciuti eventuali incentivi con particolare riferimento agli interventi di recupero dei pascoli, alla prevenzione dei danni da fauna e dei rischi sanitari e al recupero e manutenzione delle fonti; i Piani di pascolamento possono prevedere deroghe alle presenti misure di conservazione qualora vengano attuate modalità di allevamento sostenibili con particolare riferimento alla turnazione e al carico di bestiame, alla conduzione dei cani e all'uso di mezzi motorizzati.

Art. 8 – Sistema degli habitat forestali

1. I Piani e gli interventi forestali all'interno del Parco sono sottoposti alle procedure di cui al *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali*, approvato con D.C.D. n. 35/2012 e smi.

2. I soggetti pubblici, ivi comprese le Comunanze agrarie, proprietari di boschi sono comunque tenuti alla realizzazione di piani forestali secondo le *Linee guida per la redazione del piano di gestione forestale* di cui al documento D delle presenti misure di conservazione.

3. Ai suddetti piani e interventi si applicano inoltre le misure di conservazione di cui al presente articolo, oltre alle norme forestali regionali.

4. Negli interventi forestali gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito ai sensi delle norme forestali regionali devono essere esattamente individuati mediante coordinate gps, e marcati in maniera duratura.

5. Nei siti della Rete Natura 2000 è vietato qualsiasi intervento selvicolturale o comunque sottoposto alla valutazione, con concessione di deroga o meno, da parte dell'Ente Parco:
   a. nelle fasce di larghezza di 10 metri (per ogni lato) adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tavola b2 (inquadramento strutturale) del Piano per il Parco. L'Ente Parco, nel territorio marchigiano, applica come riferimento, qualora autorizzi l'intervento, le indicazioni selvicolturali di cui al capitolo 5, lettera b) delle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Delibera Amministartiva dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche n. 100/2014;
   b. in un raggio di 10 metri da fontanili nonché dalle sorgenti di cui al quadro conoscitivo (sistema ambientale - idrologeologia) del Piano per il Parco, fatti comunque salvi gli interventi realizzativi e di manutenzione ordinaria o straordinaria presentati ed autorizzati agli enti gestori delle sorgenti e captazioni ad uso idropotabile o di abbeveraggio del bestiame al pascolo;
   c. nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale. L'Ente Parco può valutare positivamente solo gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di incolumità, salute e sicurezza pubblica o privata;
   d. sui versanti aventi pendenza media superiore a 60 gradi, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile, sempre se compatibili con le finalità di conservazione dell'habitat e nella misura strettamente necessaria agli utenti degli stessi usi civici e delle esigenze di riscaldamento dei proprietari pubblici, privati o degli aventi diritto;
   e. Fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 m a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto. L'Ente gestore può

concedere deroghe al periodo di divieto delle attività selvicolturali qualora si accerti d'ufficio o si faccia accertare da un libero professionista competente in materia, che il bosco oggetto di istanza di taglio non ospiti le specie faunistiche di interesse comunitario. L'Ente gestore si riserva inoltre la possibilità di modificare detti periodi qualora sopravvenissero particolari esigenze bio-ecologiche, di tutela della biodiversità complessiva dell'ecosistema coinvolto, di dissesto idrogeologico, di prevenzione degli incendi boschivi o di incolumità, salute e sicurezza pubblica e privata.

6. Negli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 è comunque vietato il taglio:
   a. degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*). In relazione alla locale abbondanza, nella composizione del soprassuolo, del tiglio, del frassino maggiore e del carpino bianco, l'Ente Parco, per esigenze legate alla rinnovazione di queste specie di norma non longeve, può concedere deroghe alla presente disposizione;
   b. di alberi d'alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui ad ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi per cui si può diminuire il numero di soggetti morti o deperienti da rilasciare.
   c. degli individui plurisecolari (cioè con diametro superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare della LR Marche 6/2005);
   d. degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.

7. La carbonizzazione in bosco è consentita solo nei boschi cedui nei siti già a tal fine utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco. La carbonizzazione è comunque vietata nell'habitat 9180.

8. Nelle aree boscate è vietato il pascolo fatto salvo durante il transito e per attività di riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

9. Fatti salvi eventuali interventi per la sicurezza pubblica indifferibili e urgenti disposti dai Comuni competenti, deroghe al presente articolo possono essere approvate dal Parco, comunque nel rispetto degli obiettivi generali di conservazione e tenendo conto degli usi e consuetudini locali:
   a. per interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture causati da eventi meteorologici eccezionali;
   b. per motivi di sicurezza pubblica;
   c. per interventi approvati dal Parco finalizzati alla conservazione di specie o al recupero e miglioramento ambientale di habitat;
   d. per la prevenzione e lotta degli incendi boschivi, in coerenza con il Piano Antincendio boschivo del Parco;
   e. per interventi fitosanitari previsti dalle Autorità competenti;
   f. qualora motivatamente previste, sulla base di approfondite valutazioni specialistiche, in progetti o piani approvati dal Parco.

TITOLO III – MISURE DI CONSERVAZIONE REGOLAMENTARI SITO SPECIFICHE

Art. 9 – SIC IT5330004 Monte Bove

1. Le attività alpinistiche ed escursionistiche sono regolamentate ai sensi del D.D. n. 542/2009 e del D.D. n. 384/2014.